

Le letture dibattimentali

Artt. 511-515 c.p.p.

Funzione delle letture dibattimentali



**Acquisizione degli atti dei fascicoli come
prove spendibili per la decisione**

Art. 515

Art. 526 comma 1 c.p.p.

**Fascicolo di
indagine**

**Fascicolo per
il
dibattimento**

LETTURE PERFETTIVE

(fascicolo del
dibattimento)

- Art. 511
- Art. 511-bis

LETTURE TRASLATIVE

(fascicolo delle
indagini)

- Art. 512
- Art. 512-bis
- Art. 513

* Quella delle letture è disciplina eccezionale soggetta al principio di tassatività

Art. 511 – Letture perfettive

Comma 1 = lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento

Art. 511 – Disciplina

Comma 1 = Lettura disposta anche d'ufficio

Comma 2 = Lettura di dichiarazioni: dopo l'esame della persona

Comma 3 = Lettura della relazione peritale: dopo l'esame del perito

Comma 4 = Lettura del verbale di querela: solo ai fini della procedibilità

Comma 5 = Lettura effettiva o fittizia (indicazione)

Art. 511 *bis* – Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

Riguarda gli atti acquisiti ai sensi dell'art. 238 c.p.p.

È disposta anche d'ufficio

Dovrebbe essere effettiva

In caso di coesistenza con la prova dichiarativa corrispondente, segue l'esame

Art. 512* – Lettura di atti per irripetibilità sopravvenuta

**Atti compiuti dal p.m., dalla p.g.,
dalla difesa, dal g.u.p.**

(tassatività)

Atti non più ripetibili

*(fatti o circostanze sopravvenuti ne
impediscono la ripetizione)*

**Impossibilità di ripetizione dovuta
a cause imprevedibili**

(prognosi postuma)

* Norma di portata generale e di stretta interpretazione (fissa i criteri per procedere alla lettura)

Connotati dell'evento sopravvenuto

9

**Impraticabilità materiale della
rinnovazione**

*(cause naturali esterne; non consentono
la lettura impedimenti dovuti alla
volontà del dichiarante)*

Impraticabilità assoluta

(non vincibile; es. morte)

**Non ci sono mezzi processuali
idonei a rimuovere
l'impedimento**

Art. 512 e testimone irreperibile: regole di valutazione

- ▶ Irreperibilità deve essere accertata
- ▶ Irreperibilità non deve dipendere dalla volontà del testimone di sottrarsi al contraddittorio
- ▶ **Art. 526 comma 1-bis:** La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore

Art. 512 – Disciplina

**Concerne atti del fascicolo di
indagine**

Disposta a richiesta di parte

Letture effettiva

Art. 512-bis - Dichiarazioni rese da persona residente all'estero

il dichiarante, regolarmente citato, non è comparso

non è assolutamente possibile l'esame dibattimentale, per cause di natura oggettiva

la lettura è giustificata dal complessivo quadro probatorio

Art. 512-bis - Cass., Sez. un., 25 novembre 2010,
De Francesco

Va garantita la presunzione di innocenza, che comporta che le dichiarazioni sottratte al contraddittorio abbiano scarso valore euristico e vadano perciò usate con prudenza



Le dichiarazioni recuperate mediante lettura vanno esaminate «congiuntamente ad altri elementi di riscontro»

Art. 513 – lettura delle dichiarazioni dell'imputato

VALORI IN GIOCO


Esercizio del diritto al silenzio

- **Recupero patrimonio conoscitivo dell'imputato**

Diritto dell'accusato al confronto con l'accusatore

- **Diritto del dichiarante su fatto altrui a non autoincriminarsi**

Art. 513 COMMA 1– Lettura delle dichiarazioni dell'imputato su fatto proprio



Dichiarazioni rese al p.m., alla p.g. delegata, al g.i.p., al g.u.p.

Imputato assente o che rifiuti di sottoporsi all'esame

Sono spendibili solo contro il dichiarante; sono utilizzabili nei confronti di altri con il loro consenso

Art. 513 COMMA 2– Lettura delle dichiarazioni dell'imputato su fatto altrui

Dichiarazioni rese al p.m., alla p.g. delegata, al g.i.p., al g.u.p.

Impossibilità sopravvenuta di assumere le dichiarazioni, si applica l'art. 512 c.p.p.

Co-imputato che esercita il diritto al silenzio, le dichiarazioni precedenti sono leggibili/acquisibili soltanto con l'accordo delle parti

Dichiarazioni precedenti assunte in incidente probatorio: si applica l'art. 511 c.p.p.

Art. 513 – Disciplina

Disposta a richiesta di parte

Effettiva

Art. 514 – Letture vietate

Norma di “chiusura”

Leggibilità delle dichiarazioni acquisite in udienza preliminare con le regole dell’esame incrociato

Divieto di acquisizione degli atti di polizia (fatto salvo l’uso in aiuto della memoria)